



CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 89 DEL 02/10/2025

OGGETTO: Irpef - approvazione aliquota 2026

RICHIAMATO l'articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, come confermato dall'articolo 14, comma 6, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che “...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTI:

- i commi 10 e 11 dell'articolo 48 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 1999, la quale si compone di:
 - un'aliquota di partecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
 - un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3).

RICHIAMATO l'art. 1, commi 142, 143 e 144, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), recanti sostanziali novità nella disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF,

VISTO l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali

testualmente prevedono:

- *3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*
- *3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (cd. Legge sul federalismo fiscale) che ha ripristinato la possibilità per gli Enti di istituire l'addizionale IRPEF a far data dal 2011 nella misura dello 0,2% annuale fino ad un massimo dello 0,4% in due esercizi finanziari;

VISTO inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 11 del 28/06/2011 di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e di approvazione del relativo Regolamento comunale;

VISTO l'art.4, comma 3 del vigente Regolamento il quale stabilisce che: "Per gli anni successivi, l'aliquota è determinata annualmente dal Comune nei limiti stabiliti dalle normative vigenti. In assenza di provvedimento si intende confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.";

RICHIAMATE:

- la Delibera di C.C. n. 19 del 31/07/2012 con la quale veniva approvata l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2012;
- la Delibera di C.C. n. 37 del 27/11/2013 con la quale veniva approvata l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013;
- la Delibera di C.C. n. 14 del 29.07.2015 con la quale veniva approvata l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2015;
- la Delibera di Commissione straordinaria con poteri di C.C. n. 29 del 13/02/2019 con la quale veniva approvata l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019;
- la Delibera di Commissione straordinaria con poteri di C.C. n. 20 del 17/02/2020 con la quale veniva approvata l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020;
- la Delibera di C.C. n. 13 del 16/03/2021 con la quale veniva approvata l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021;
- la Delibera di C.C. n. 12 del 21/04/2022 con la quale veniva approvata l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022;
- la Delibera del Commissario Straordinario con poteri di C.C. n. 8 del 14/03/2023 con la quale veniva approvata l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023;
- la Delibera di C.C. n. 95 del 14/12/2023 con la quale veniva approvata l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024;
- la Delibera di C.C. n. 180 del 20/12/2024 con la quale veniva approvata l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: “*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...*”

VALUTATO che, al fine di garantire una capacità di spesa adeguata a consentire espletamento dei servizi offerti già esistenti e a consentire lo sviluppo di nuove progettualità strumentali al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Amministrazione comunale oltre che a garantire pertanto l'equilibrio del Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, si rende necessario confermare anche per l'anno 2026 l'aliquote addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,80

punti percentuali;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe mediante inserimento dei dati nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO il vigente Regolamento per l'Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione

DELIBERA

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono integralmente riportate, costituendone motivazione ai sensi dell'art.

3 della Legge n.241/1990 e s.m.i.;

1. **Di approvare e confermare** per l'anno 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF già determinata per l'anno 2025 con deliberazione di C.C. n. 180 del 20/12/2024, nella misura dello 0,80 punti percentuali;

2. **Di demandare** al Responsabile del Settore III – Servizio Entrare l'invio, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
3. **Di dare atto** che la presente deliberazione costituisce atto propedeutico al bilancio di previsione triennio 2026/2028, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione ...

DELIBERA

1. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Michela DE NOTARPIETRO)
(FIRMA DIGITALE)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Cavallo Caterina)
(FIRMA DIGITALE)